



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 137 DEL 14/12/2020

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E COMMERCIALE

PRESENTATA DA: CATTOZZO LUISA

**OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA
L.R. 06/06/2017, N. 14 ED ALLA D.G.R.V. N. 668 DEL 15/05/2018**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ravagnani Fabrizio

PREMESSO che:

- la L.R. 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modifiche e integrazioni, ha dettato la nuova disciplina urbanistica in sostituzione della precedente L.R. 27/06/1985, n. 61;
- la legge suddetta stabilisce che la pianificazione urbanistica comunale si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
- il Comune di Rovigo è dotato di “Piano di Assetto del Territorio” (P.A.T.) approvato, ai sensi del 6° comma, dell’art. 15 della L.R. 23/04/2004, n. 11, dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/02/2012, quindi ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012;
- ai sensi dell’art. 48, co. 5 bis, della L.R. 23/04/2004, n. 11 *“a seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi”*;

RICORDATO che:

- il tema del contenimento/riduzione del consumo del suolo si è imposto nell’ultimo decennio come questione centrale delle politiche territoriali a livello europeo;
- la Commissione Europea è più volte intervenuta sull’argomento e nel 2011 ha indicato come obiettivo dell’Unione quello di arrivare entro il 2050 ad un “consumo” di suolo agricolo pari a zero; l’obiettivo è quello di giungere entro tale termine ad un bilancio di terreni interessati da interventi di nuova urbanizzazione/impermeabilizzazione e quelli eventualmente ri-naturalizzati pari a zero;



COMUNE DI ROVIGO

- la Regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 14 del 06/06/2017, avente ad oggetto “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, pubblicata sul BUR n. 56 del 09/06/2017, con la quale ha inteso dettare le prime disposizioni in materia di contenimento e riduzione di consumo del suolo;
- tale disposizione legislativa ha posto in capo ai Comuni alcuni obblighi ed, *in primis*:
 - compilare ed inviare alla Regione la scheda informativa di cui all'allegato “A” della legge *de qua*, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della medesima da parte dei Comuni come dispone l'art. 4, co. 5, finalizzata a fornire parte delle informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale;
 - individuare gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), della suddetta legge al fine di procedere con il successivo provvedimento di Giunta o Consiglio Comunale come prevede l'art. 13, co. 9 della medesima norma, da trasmettere alla Regione entro il termine di cui sopra;
 - la scheda è stata acquisita agli atti del Comune in data 26/06/2017 e che, pertanto, entro il giorno 25/08/2017 il Comune doveva inviare la documentazione richiesta, pena l'applicazione delle limitazioni previste dall'art. 13, co. 1-2-4-5-6;
 - l'art. 4, co. 2, lett. a), della suddetta Legge, prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare ed il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, stabilisca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge *de qua*, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovra comunali omogenei;

DATO ATTO che:

- a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 10/08/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti all'art. 2, co. 1, lett. e) della L.R. 06/06/2017, n. 14 con annessa relazione illustrativa ed allegato cartografico;
- b) la citata documentazione e' stata prontamente trasmessa alla Regione Veneto su supporto informatico (CD) giusto prot. 49861 del 24/08/2017, pervenuta alla Regione con prot. 359024 del 24/08/2017;

VISTA la D.G.R.V. n. 668 del 15/05/2018 “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”, ed in modo particolare l'allegato “D” dal quale emerge che il Comune di Rovigo:

- a) rientra nell'elenco dei 57 Comuni per i quali la Regione richiede *“di documentare il calcolo effettuato per determinare le quantità come inserite nella Scheda Informativa già trasmessa, ovvero di revisionare tale conteggio e inviare i dati opportunamente corretti, verificando preventivamente che tale quantità non sia superiore alla SAU (Superficie Agricola Utilizzata) Trasformabile calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del o dei PI, non potendo diversamente considerare applicabile il valore assegnato se superiore”*;
- b) dispone di una superficie trasformabile pari a 36,09 Ha, che la Regione ha determinato prendendo a riferimento il valore medio dell'Ambito Sovracomunale Omogeneo (ASO) n. 30 denominato “Rovigo e Comuni di cintura”;
- c) potrà *“procedere all'adeguamento del PAT con la procedura semplificata di cui all'art. 14, LR 14/2017 solo dopo il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale che attesta la correttezza delle nuove informazioni trasmesse”*;

ACCERTATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26/09/2019, in ottemperanza alle nuove indicazioni di cui alla D.G.R.V. n. 668/2018, si e' provveduto ad approvare



COMUNE DI ROVIGO

la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata aggiornata ed a rivedere il calcolo dei dati contenuti nella scheda informativa;

DATO ATTO che:

- la succitata deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è stata trasmessa alla Regione Veneto mezzo PEC con prot. 65196 del 01/10/2019;
- con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 157 del 09/10/2019, la Regione Veneto ha rideterminato la quantità massima di suolo consumabile assegnata al Comune di Rovigo, stabilendo una superficie pari ad 84,74 Ha;
- il suddetto parametro porta di fatto al superamento del meccanismo della S.A.U. di cui all'art. 13, co. 1, lett. f), della L.R. 11/2004 ex art. 20, co. 1, della L.R. 14/2017;
- si rende, pertanto, necessario adeguare il vigente strumento urbanistico in modo da renderlo conforme alle previsioni della citata L.R. 14/2017, recependo, altresì, la quantità massima di consumo del suolo ammessa per il Comune di Rovigo ed individuata con il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale sopracitato;
- la tavola relativa all'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, successivamente all'approvazione in Giunta ed all'emanazione del Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 157 del 09/10/2019, è stata oggetto di una correzione relativa ad un mero errore materiale, che non incide sul calcolo della quantità massima di suolo consumabile;

VISTI:

- l'art. 13, co. 10, della citata L.R. 14/2017, che testualmente recita: *“Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento al strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione”*;
- l'art. 17, co. 7, della L.R. 14/2019 (cd. “Veneto 2050”), il quale prevede che il suddetto termine è rideterminato al 31/12/2019;

DATO ATTO che la Regione Veneto, attraverso la deliberazione di Giunta n. 1366 del 18/09/2018 ha approvato le *“Precisazioni ed integrazioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 recante: Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017”*, stabilendo che la variante al PAT di adeguamento alla L.R. 14/2017 non è soggetta né alla verifica di assoggettabilità alla VAS, né alla VAS;

VISTO l'art. 14 della L.R. 14/2017, che testualmente recita:

“1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 13:

.....

b) i comuni dotati di PAT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al PAT è depositata e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Il comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.



COMUNE DI ROVIGO

4. *Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del PAT, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*

5. *La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune*";

PRESO ATTO che il Dirigente del Settore "Urbanistica, Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione", si e' riservato il ruolo di progettista della 1^ variante al PAT, nonché ha costituito un apposito gruppo di lavoro all'interno della "Sezione Pianificazione" del medesimo Settore, al fine di redigere la documentazione necessaria per l'adozione della variante in parola;

VISTI gli elaborati progettuali di seguito elencati:

A – Relazione illustrativa;

B – Norme Tecniche di Attuazione;

C – N.T.A. - comparazione;

D – Registro del consumo di suolo;

E – Dichiarazione non necessità dello studio di compatibilità idraulica;

F – Dichiarazione non necessità della VIncA e relativa Relazione attestante la non necessità della valutazione di Incidenza Ambientale;

TAV. 05 – Ambiti urbanizzazione consolidata - Art. 2, L.R. 14/2017;

Banca dati alfa-numerica e vettoriale (ora non allegata);

DATO ATTO che:

- rimangono validi gli elaborati di progetto del PAT approvato dalla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10/02/2012, quindi ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012 e non modificati con la presente variante;
- l'asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI), è stata trasmessa alla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa – Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, ai sensi della D.G.R.V. 2948/2009, mezzo Pec in data 15/11/2019 – prot. 76015;
- l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, con nota prot. 506706 del 25/11/2019 (ns. prot. 78244 in pari data), ha preso atto, sotto il profilo della compatibilità idraulica, dell'asseverazione di non necessità della valutazione di carattere idraulico in parola;
- successivamente non sono intervenute variazioni ai contenuti della variante tali da incidere sul parere già rilasciato;

VISTE le Leggi 17/08/1942, n. 1150, 06/08/1967, n. 765, 05/08/1978, n. 457, nonché la Legge Regionale 27/06/1985, n. 61 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 23/04/2004, n. 11: "Norme per il Governo del Territorio";

VISTO l'art. 39, co. 1°, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che si riporta per inciso: "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti*";

VISTO l'art. 39, co. 2°, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 suddetto che si riporta per inciso: "*La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che*



COMUNE DI ROVIGO

comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata”;

VISTO l'art. 39, co. 3°, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 suddetto il quale stabilisce che “*La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi*”;

RILEVATO che il Responsabile del procedimento è l'ing. Fabrizio Ravagnani incardinato presso la “Sezione Pianificazione”, nominato giusto Decreto Dirigenziale n. 60 del 10/12/2019;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICORDATI gli obblighi che competono agli Amministratori di cui all'art. 78, co. 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente “*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*”;

INVITATI, pertanto, i Consiglieri Comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione se sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri da parte:

- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alle regolarità contabile: Favorevole;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **DI ADOTTARE** la 1^ Variante al Piano di Assetto del Territorio (PAT) di adeguamento alla L.R. 06/06/2017, n. 14 (cd. “Consumo di suolo”), composta dai seguenti elaborati:
 - A – Relazione illustrativa;
 - B – Norme Tecniche di Attuazione;
 - C – N.T.A. comparazione;
 - D – Registro del consumo di suolo;
 - E – Dichiarazione di non necessità dello studio di compatibilità idraulica;
 - F – Dichiarazione di non necessità della VIncA e relativa Relazione attestante la non necessità della valutazione di Incidenza Ambientale;TAV 05 - Ambiti di urbanizzazione consolidata – art. 2, LR14/2017;
Banca dati alfa-numerica e vettoriale
3. **DI DARE ATTO** che:
 - rimangono validi gli elaborati di progetto del PAT approvato dalla Conferenza dei Servizi svoltasi in data 10/02/2012, quindi ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con



COMUNE DI ROVIGO

deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012 e non modificati con la presente variante;

- la “Banca dati alfa-numerica e vettoriale” verrà allegata al P.A.T. successivamente ovvero in fase di approvazione della presente variante (trattasi di un DVD), in quanto la dimensione dei files risulta eccessiva e, comunque, tuttavia la medesima viene depositata presso la Sezione Pianificazione;
- a decorrere dalla data di adozione della 1^ Variante al P.A.T. si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e dall'art. 12, co. 3, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

4. **DI DEMANDARE** ai Settori competenti:

- gli adempimenti previsti dall'art. 14 della citata L.R. 14/2017, che consistono nel deposito entro otto giorni della variante al P.A.T. presso la sede del Comune e sua pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni, nonché pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito e degli elaborati sul sito web del Comune;
- l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line, nonché nella sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”;

5. **DI DARE ATTO** che:

- dopo la fase di deposito e pubblicazione, nei successivi trenta giorni, chiunque può formulare osservazioni;
- nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la variante semplificata al piano;
- copia integrale della variante al piano approvata verrà trasmessa alla Provincia (in qualità di Ente competente all'approvazione del PAT), nonché alla Regione ex art. 13, co. 10, della L.R. 14/2017 e sarà depositata presso la sede comunale per la libera consultazione;
- la variante in parola diventerà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune;
- la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali, sensibili o giudiziari;
- si provveduto all'assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, co. 2 e 3, ed all'art. 11 del Codice di Comportamento Aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere alla successiva redazione della prima variante generale al Piano degli Interventi.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 15/12/2020

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale